

**GIUNTA COMUNALE**

**PROPOSTA N° PDGC-199-2022**

**OGGETTO :** *Elenco degli enti, aziende e società componenti del G.A.P. compresi nel bilancio consolidato esercizio 2022, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011. Aggiornamento del perimetro di consolidamento.*

Scandicci, lì 20/12/2022

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**  
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE 3 - RISORSE**  
*Dott.ssa Cristina Buti*

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

**PROPOSTA N° PDGC-199-2022**

**OGGETTO :** *Elenco degli enti, aziende e società componenti del G.A.P. compresi nel bilancio consolidato esercizio 2022, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011. Aggiornamento del perimetro di consolidamento.*

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Precisato che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 107 del 28.07.2022, con la quale questa Amministrazione ha provveduto ad individuare gli enti, organismi e società facenti parte del Gruppo pubblico locale per l'anno 2022, ai sensi del predetto principio contabile n. 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la propria deliberazione n. 180 del 25.11.2021, con la quale è stato definito l'elenco degli enti aziende e società componenti del gruppo da ricomprendere nel bilancio consolidato 2021 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che:

- il paragrafo 2 (composizione del GAP) del punto 3.2 del Principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011 prevede che *".....A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di*

- *società quotata*;
- al punto 3.1 (individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato) del sopra citato principio contabile si prevede che *“.....A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.....”*;

Visto, inoltre, che il principio contabile sopra richiamato prevede che gli enti e le società rientranti nel G.A.P. possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di irrilevanza e nel caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli, individuando tra le cause di impossibilità eventi di natura straordinaria come terremoti, alluvioni e altre calamità naturali;

Visto che in base al Principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011, con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- totale del patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

e che in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti;

Considerato che sono comunque considerati irrilevanti e non oggetto di consolidamento gli enti, organismi e società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione inferiore all'1% del capitale della società;

Visto il punto 3.1 del sopra citato principio contabile che recita *“....La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi .....(omissis)..... Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 %”*.

Considerato, pertanto, che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato è necessario procedere ad una verifica atta ad individuare gli enti del “Gruppo pubblico locale” che rientrano nel perimetro di consolidamento del bilancio in quanto:

- enti e società totalmente partecipati dal Comune;
- società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- enti e società non irrilevanti ai sensi di quanto sotto riportato;

Considerato che, con riferimento alle risultanze dell'individuazione degli enti e delle società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, come da propria deliberazione n. 107 del 28.07.2022, sopra citata, sulla base dei parametri patrimoniali, finanziari ed economici sopra richiamati, e avuto riguardo alla quota di partecipazione posseduta, rientrano nel perimetro di consolidamento dell'Ente gli enti, organismi e società risultanti dal prospetto allegato al presente provvedimento (All. 1);

Osservato che il computo dell'irrilevanza di cui al citato punto 3.1 del principio contabile è effettuato sui dati contabili allo stato in possesso dell'ente, riferiti all'annualità 2021;

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- comunica agli enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Rilevata la necessità di impartire alle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento, ai fini del bilancio consolidato 2022, le direttive relative:

- alla trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o bilanci consolidati (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e più in generale tutte quelle necessarie alla redazione del bilancio consolidato;
- all'adeguamento dei bilanci del gruppo ai criteri di cui al principio contabile del bilancio consolidato, allegato 4/4 al D. lgs. 118/2011, se non in contrasto con la disciplina civilistica;

Visto il Decreto MEF del 1° Settembre 2021 di modifica del principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; (Allegati nn. 2 e 3);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

1. Di approvare, in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, l'elenco degli enti, aziende e società del Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel perimetro di consolidamento che, sulla base delle risultanze di cui al prospetto allegato al presente provvedimento (ALL. 1), risulta essere così composto:

- Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
- ATO - Autorità Toscana Centro;
- Autorità idrica toscana;
- Fondazione MITA;
- Polimoda;
- Farma.net Scandicci SpA;

2. Di provvedere, a cura dei Servizi Finanziari, alla comunicazione agli Enti e Società di cui al punto 1 che, in applicazione della vigente normativa in materia di bilancio consolidato degli enti locali, saranno compresi nel bilancio consolidato 2022 del Comune di Scandicci, provvedendo contestualmente alla trasmissione del predetto elenco e delle direttive di cui alle premesse

finalizzate alla redazione del bilancio consolidato 2022.

Per tutto quanto sopra premesso,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di provvedere in merito

**DELIBERA**

3. l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 c.4 del TUEL.